

## Edizione di mercoledì 5 Maggio 2021

### CASI OPERATIVI

**Vendita immobile nel fallimento e pagamento Imu**  
di EVOLUTION

### IMU E TRIBUTI LOCALI

**Rivalutazione, fabbricati D e base imponibile Imu**  
di Fabio Garrini

### AGEVOLAZIONI

**Il complicato rapporto tra credito R&S e commessa estera**  
di Debora Reverberi

### IVA

**Aliquota Iva al 5% per i servizi resi a minori con BES**  
di Laura Mazzola

### ACCERTAMENTO

**In caso di accesso mirato non è necessario redigere il PVC**  
di Angelo Ginex

### ENOGASTRONOMIA

**Pasta fave, guanciale e pecorino**  
di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

## CASI OPERATIVI

### **Vendita immobile nel fallimento e pagamento Imu** di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

## REVISIONE ENTI LOCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***Subito dopo aver perfezionato la vendita di un immobile nel fallimento, quali sono gli adempimenti del curatore?***

Dopo aver perfezionato la vendita del compendio immobiliare presente nella massa fallimentare, ed aver registrato e trascritto il decreto di trasferimento, il curatore deve occuparsi del pagamento dell'Imu maturata in costanza di procedura e relativa all'immobile venduto.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, D.Lgs. 504/1992 per gli immobili compresi nel fallimento (o nella liquidazione coatta amministrativa) il curatore, o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### **Rivalutazione, fabbricati D e base imponibile Imu**

di Fabio Garrini



**MASTER BREVE 365**  
23<sup>a</sup> edizione

Inizia GRATIS la tua formazione!  
Iscriviti subito alla nuova edizione  
e frequenta gratuitamente i  
due incontri dei redditi di maggio!

[Scopri l'offerta prova >](#)

Per i **fabbricati di categoria catastale D privi di rendita** sin dall'origine, la base imponibile è basata sui costi contabilizzati; se il contribuente decide di innescare, per tali immobili, la **rivalutazione con effetti fiscali** ai sensi del D.L. 104/2020, l'incremento del costo storico produrrebbe anche un **incremento dell'Imu dovuta**.

#### I costi contabilizzati

Per la **determinazione della base imponibile Imu** degli immobili di categoria catastale D occorre distinguere **diverse situazioni**.

Se essi risultano provvisti di rendita, si applica l'imposta come per tutti gli altri **fabbricati**.

Considerazioni particolari vanno invece proposte nel caso in cui detti immobili siano **privi della rendita catastale**; si tratta di una situazione non frequentissima (e peraltro con efficacia transitoria, posto che in base alla sentenza delle **Sezioni Unite n. 3160/2011** la rendita successivamente attribuita porta al ricalcolo dell'imposta precedentemente determinata sulla base dei costi contabilizzati), ma neppure così rara, posto che il legislatore continua a mantenere per tale fattispecie una specifica **regolamentazione**.

L'[articolo 1, comma 746, L. 160/2019](#) stabilisce che, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, facendo riferimento **all'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili** (in altre parole, il costo storico) applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i **coefficienti** annualmente approvati con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze (per il calcolo dell'imposta 2021 tale decreto non è ancora stato emanato).

In questo modo, l'individuazione della base imponibile avviene classificando tutti i costi sostenuti per anno di formazione, applicando agli stessi i **coefficienti** approvati per l'anno in questione.

Come chiarito dalla [risoluzione 6/DF del 28.03.2013](#) (ad oggi ancora attuale, posto che la formulazione della norma è del tutto simile alla previgente), tale valore è formato dal **costo originario di acquisto/costruzione** compreso il costo del terreno, dalle spese incrementative, dalle **rivalutazioni economico/fiscali**, eventualmente effettuate, dagli interessi passivi capitalizzati e dai disavanzi di fusione, così come risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno in riferimento al quale è dovuta l'imposta.

Occorre poi ricordare che il **D.L. 104/2020** offre la doppia soluzione **di rivalutare ai soli fini civilistici, ovvero di attribuire rilevanza fiscale** tramite il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%; il fatto che nella richiamata circolare si faccia riferimento alle **rivalutazioni "economico/fiscali"** porta a concludere che solo **il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene potrebbe produrre effetti ai fini Imu**, in relazione alla determinazione della base imponibile.

Posto che il versamento della sostitutiva conferisce rilevanza fiscale al maggior valore dal 2021 (ad eccezione dei plusvalori in sede di cessione), dal 2021 potrebbe infatti esservi il rischio di dover corrispondere un'imposta maggiorata.

L'efficacia fiscale della rivalutazione comporta i noti **effetti positivi** (maggiori ammortamenti deducibili, incremento del costo riconosciuto per il calcolo di future plus e minusvalenze in sede di cessione e incremento del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione) ma esso presenta **anche alcuni effetti negativi**.

Noti sono quelli legati alla disciplina delle **società di comodo**: il test di operatività condotto ai sensi dell'[articolo 30 L. 724/1994](#) richiede che i coefficienti siano applicati ai maggiori valori iscritti, nel momento in cui questi assumono rilevanza fiscale (si veda sul punto la [circolare 25/E/2007](#)).

Medesima considerazione deve essere proposta anche in relazione ai maggiori costi contabilizzati dei fabbricati ai fini del **calcolo della base imponibile Imu** ai sensi del richiamato [comma 746](#).

Ovviamente, tali effetti si produrranno nel momento in cui sia prescelta una tecnica contabile di rivalutazione che comporti **l'incremento del costo storico del bene**, mentre non si verificherà alcun effetto (né per il test di operatività, né per il calcolo della base imponibile Imu sulla base dei costi contabilizzati) nel caso in cui si proceda tramite la **riduzione del fondo di ammortamento**.



## AGEVOLAZIONI

### ***Il complicato rapporto tra credito R&S e commessa estera***

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

## BILANCIO 2020: RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI COME FAVOREVOLE OPPORTUNITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'ammissibilità al credito d'imposta R&S delle **attività svolte da impresa italiana su commessa estera** è stata oggetto di **continue inversioni di tendenza del legislatore dal 2015 a oggi**, con un recente chiarimento dell'Agenzia delle entrate suscettibile di ampliare gli investimenti finora considerati eleggibili al verificarsi di tale circostanza.

La misura agevolativa, **nella formulazione originaria** dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) come modificato dalla **L. 190/2014** (c.d. Legge di Stabilità 2015), è rivolta esclusivamente **ai soggetti residenti**, incluse le stabili organizzazioni di non residenti, che “**effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo**”, **sia direttamente, sia indirettamente con subappalto a terzi** sulla base di appositi contratti

- **sostenendone i relativi costi;**
- **avvalendosi degli eventuali relativi risultati;**
- **assumendosi il rischio di insuccesso** tecnico e/o finanziario.

Ne deriva un **principio generale**: l'esclusione dal credito d'imposta R&S delle imprese che **svolgono attività di ricerca su commessa di terzi per mancanza del presupposto di effettivo sostenimento dei costi**, riaddebitati dal commissionario al committente in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, con la conseguente **spettanza dell'agevolaione al committente residente in Italia**.

In caso di svolgimento di **attività di R&S su commessa estera nei periodi d'imposta 2015 e 2016**, come precisato dalla relazione illustrativa al [D.M. 27.05.2015](#) e dalla [circolare AdE 5/E/2016](#), **il credito d'imposta risulta precluso sia al committente, sia al commissionario**:

- al committente estero per **mancanza del presupposto della territorialità**;
- al commissionario italiano per **assenza di effettivo sostenimento dei costi**.

L'[articolo 1, comma 15, lettera b\), L. 232/2016](#) (c.d. Legge di Bilancio 2017) ha aggiunto

all'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) il nuovo comma 1-bis) che ha segnato **un'inversione di tendenza** a partire dagli investimenti in R&S realizzati, per la generalità delle imprese, **dal periodo d'imposta 2017 (fino al 2019): il commissionario italiano che eserciti attività di R&S su commessa estera è equiparato al soggetto residente che effettua R&S in proprio.**

L'ammissibilità della R&S su commessa estera, come precisato dalla [circolare AdE 13/E/2017](#) e dal [principio di diritto 15/2018](#):

- vale per le spese sostenute dal 2017 (fino al 2019) anche in relazione a contratti di ricerca stipulati in anni precedenti e ancora in corso nel periodo agevolabile;
- si applica anche nel caso in cui committente e commissionario siano parti correlate;
- spetta solo nel caso di imprese committenti residenti o localizzate in Stati membri dell'UE, negli Stati aderenti all'accordo sullo SEE, negli Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 04.09.1996.

L'introduzione **sul triennio 2017-2019** dell'eleggibilità al credito d'imposta delle spese di R&S su commessa estera comporta, in ottemperanza al principio di omogeneità dei valori, la necessità di ricalcolo della media storica 2012-2014, con inclusione delle eventuali spese ammissibili sostenute su commessa estera, anche in caso di assenza di attività commissionata dall'estero negli anni agevolabili, come chiarito dalla [risposta AdE all'interpello n. 58/2018](#).

La norma di interpretazione autentica contenuta nell'[articolo 1, comma 72, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha chiarito che, in caso di R&S su commessa estera, “**assumono rilevanza esclusivamente** le spese ammissibili relative ad attività di ricerca e sviluppo **svolte direttamente...**”.

La [risposta AdE all'interpello n. 83/2019](#), nel tentativo di **dirimere i dubbi sull'accezione di "svolgimento diretto"**, ha ritenuto che “**non possono assumere rilevanza** le attività di ricerca e sviluppo **che lo stesso soggetto commissionario subappalti ad altri soggetti**”, decretando l'ammissibilità delle sole attività di R&S svolte dal committente in proprio.

Sul tema vi era chi, **in via prudenziale**, considerava **nella base di calcolo del credito d'imposta i soli costi volti a remunerare le risorse aziendali interne**, quali le spese del personale, le spese per strumenti e attrezzature di laboratorio e, limitatamente al 2019, le spese per materiali.

**Non risultava infatti chiaro se lo svolgimento diretto comprendesse il più ampio novero dei costi definiti “*intra-muros*”,** quali ad esempio **le competenze tecniche e private industriali acquisite da fonti esterne**, spese che, come precisa la [risoluzione AdE 21/E/2017](#), differiscono da quelle per contratti di ricerca *extra-muros* in quanto trattasi di competenze di terzi adattate alle esigenze del progetto e non di vere e proprie attività finalizzate alla realizzazione di componenti nuovi.

Con la [risposta AdE all'interpello n. 280/2021](#) ogni dubbio è stato sciolto: **le spese di consulenza esterna e di acquisizione di servizi specialistici a supporto di attività di R&S svolte**

**internamente all'impresa sono configurabili come costi “*intra muros*” e risultano ammissibili anche in caso di commessa estera.**

**Ai fini dell'eleggibilità** deve avversi tuttavia particolare riguardo al **rispetto del criterio di congruità del loro importo rispetto ai costi complessivi.**

La nuova disciplina del credito d'imposta R&S&I&D, di cui all'[articolo 1, commi 198–207, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) prorogata con modifiche dall'[articolo 1, comma 1064, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021) e **applicabile ai periodi d'imposta 2020-2022, esclude nuovamente le attività svolte su commessa estera, anche fra parti correlate, con la finalità di agevolare esclusivamente la ricerca nazionale:** l'espressa conferma dell'AdE è contenuta nella [risposta all'interpello n. 187/2021](#).

## IVA

### **Aliquota Iva al 5% per i servizi resi a minori con BES**

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

## I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Si applica l'aliquota **Iva ridotta del 5 per cento ai servizi resi da una cooperativa sociale nei confronti di minori con bisogni educativi speciali (BES)**.

Così, l'Agenzia delle entrate, con la [risposta n. 274 del 20.04.2021](#), ha risposto al quesito posto da una cooperativa sociale che gestisce **servizi socio-sanitari ed educativi**, ai sensi dell'[articolo 1, lett. a\), L. 381/1991](#), la quale aveva chiesto chiarimenti in merito all'aliquota Iva da applicare alle prestazioni e l'eventuale obbligo alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Nello specifico, la cooperativa si rivolge ai ragazzi, in età scolare con **diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) e sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)**, nonché alle loro famiglie che, nell'"epoca Covid", sono state maggiormente coinvolte dalla cooperativa, previo percorso formativo di sostegno appositamente destinato ai genitori dei ragazzi.

L'Agenzia delle entrate ha affermato che l'attività esercitata dalla cooperativa è caratterizzata da una **dupliche funzione: educativa e socio-sanitaria**, la quale rientra nell'ambito applicativo del **n. 1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto Iva**.

Di conseguenza, l'aliquota d'imposta, da applicare alle prestazioni di servizi rese a favore dei minori con bisogni educativi speciali, è pari al **5 per cento**, come vale per "*le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi*".

Tale aliquota si applica, sotto il **profilo soggettivo**, alle prestazioni:

- rese da "cooperative sociali e loro consorzi";
- nei confronti "degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di

*devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo“.*

Mentre, sotto il **profilo oggettivo**, si applica, tra l'altro, alle:

- “**prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale [...] nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnati a titolo personale**” (n. 20);
- “**prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e similari**” (n. 27-ter), quali le attività atte a soddisfare, ai sensi dell'[articolo 3-septies Lgs. 502/1992](#), “*bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale*”.

In merito alla **formazione effettuata dalla cooperativa nei confronti dei genitori**, l'Agenzia delle entrate è dell'avviso che si tratti di **prestazioni di tipo accessorio rispetto alla principale** e, di conseguenza, tali prestazioni sono attratte alla medesima disciplina dell'operazione principale, concorrendone a formare la base imponibile.

Infine, l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che **la cooperativa non rientra tra i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** e, tra l'altro, non eroga servizi prettamente sanitari.

Ne consegue, pertanto, che le prestazioni svolte devono essere documentate con l'emissione di **fatture elettroniche** tramite il **sistema di interscambio**.

## ACCERTAMENTO

### ***In caso di accesso mirato non è necessario redigere il PVC***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

## I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **verifica fiscale**, laddove l'amministrazione finanziaria effettui un **accesso mirato** all'acquisizione della **documentazione contabile** del contribuente, non è necessaria la redazione del processo verbale di constatazione delle violazioni riscontrate, ma è **sufficiente** che le operazioni compiute e i documenti prelevati vengano indicati nel **processo verbale di accesso**, dal quale decorre il **termine di sessanta giorni** per comunicare osservazioni e richieste ai sensi dell'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#).

Sono queste le interessanti conclusioni cui è giunta la **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 11589, depositata ieri 4 maggio**, disaminando una fattispecie in cui, a seguito di **accesso mirato ad acquisire la documentazione fiscale** presso i locali del contribuente, veniva emesso un **avviso di accertamento** con il quale si accertava un **minor credito Iva** stante la risultata inesistenza delle sottostanti operazioni di acquisto.

Il contribuente **impugnava tale atto** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale eccependo la violazione dell'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#), per la **mancata formazione di un processo verbale di constatazione** dal quale sarebbe dovuto **decorrere il termine di sessanta giorni** per le eventuali **osservazioni** del contribuente prima dell'emissione dell'avviso.

Il ricorso veniva **accolto**, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, su **appello dell'Agenzia delle entrate**, ribaltava l'esito del primo grado di giudizio, **escludendo che nella specie potesse trovare applicazione** il citato [articolo 12, comma 7](#), poiché non era stata espletata **alcuna attività di verifica** ed era stato redatto **solo un processo verbale di accesso** che dava atto della **mancata esibizione** delle **fatture** relative all'importo del vantato credito Iva.

Così, al fine di ottenere l'annullamento di quest'ultima sentenza, il contribuente proponeva **ricorso in Cassazione**, lamentando, tra gli altri motivi, l'illegittimità della sentenza impugnata per **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#) e degli [articoli 21-septies e 21-octies L. 241/1990](#).

In particolare, il ricorrente evidenziava che **era stato redatto solo un processo verbale di apertura della verifica, a cui sarebbe dovuto seguire un processo verbale di constatazione delle violazioni**. Pertanto, questi contestava la nullità dell'avviso di accertamento emesso prima dello scadere dei sessanta giorni, in quanto lesivo del diritto di difesa e di quello al contraddittorio.

La Corte di Cassazione, nel ritenere infondata la suddetta dogliananza, ha fornito **interessanti chiarimenti** con riguardo alla **necessità o meno dell'adozione di un processo verbale di constatazione** in caso di **accesso mirato per l'acquisizione della documentazione fiscale** e, in particolare, alle **modalità** con le quali deve essere assicurato il **rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale** in favore del contribuente nei cui confronti è stato eseguito l'accesso mirato.

Essa ha richiamato innanzitutto un recente pronunciamento in cui si è affermato che **l'attività di controllo** dell'Amministrazione finanziaria **non deve necessariamente concludersi** con la redazione di un **processo verbale di constatazione**, essendo sufficiente un verbale attestante le **operazioni compiute** (cfr., [Cass. sent. 22.06.2018, n. 16546](#)).

Sotto tale profilo, è stato altresì precisato che **il processo verbale di constatazione** non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una **molteplicità di contenuti, valutativi o meramente ricognitivi di fatti o dichiarazioni**, che possono comunque dar luogo all'emissione di avvisi di accertamento (cfr., [Cass. sent. 29.12.2017, n. 31120](#)).

Ciò detto, la Suprema Corte ha affermato *tout court* che la garanzia consistente nella consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni opera in ogni caso di accesso o ispezione nei locali aziendali e che, **nel caso di "accesso mirato" all'acquisizione della documentazione fiscale, è sufficiente la redazione di un processo verbale attestante l'indicazione delle operazioni compiute e dei documenti prelevati** (cfr., [Cass. ord. 8.05.2019, n. 12094](#)).

Quanto al **termine dilatorio** di cui all'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#), la Corte ha precisato che **esso decorre da tutte le possibili tipologie di verbali** che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttoria e descrittivo (cfr., [Cass. sent. 2.07.2014, n. 15010](#)). Infatti, la locuzione generica "verbale di chiusura delle operazioni" comprende tutte le possibili tipologie di verbali che concludano le operazioni di accesso, verifica o ispezione nei locali, indipendentemente dal loro contenuto.

Nel caso di specie, secondo la Corte **è stato correttamente redatto il verbale di accesso**, ove si è dato atto della mancata esibizione delle fatture per le quali era stato ammesso il credito Iva contestato, e **da esso ha iniziato a decorrere il termine dilatorio** di cui all'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#), **prima dell'emissione dell'atto impositivo**.

In virtù delle suesposte argomentazioni, il **ricorso** è stato rigettato ed il ricorrente è stato

condannato al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato.

## ENOGASTRONOMIA

---

### **Pasta fave, guanciale e pecorino**

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

La **pasta con le fave, il guanciale e il pecorino** è uno dei piatti che sogno per tutto l'inverno. Appena arriva la primavera, e con lei le fave nel mio orto, mi precipito a procurarmi gli altri ingredienti per preparare questo piatto semplice e veloce.

Il formato di pasta che prediligo con per questo primo piatto sono le mezze maniche rigate perché il pecorino durante la mantecatura fa una deliziosa crema che si attacca alla pasta. Ma soprattutto perché le fave e il guanciale si nascondono nei rigatoni e ogni boccone è una sorpresa e un'esplosione di gusto.

Vediamo quali sono gli ingredienti e come prepara questo primo piatto.

#### **Ingredienti per la pasta fave, guanciale e pecorino**

Ingredienti per 4 persone:

- 320 gr di mezze maniche rigate;
- 300 gr di fave sgranate;
- 100 gr di guanciale amatriciano;
- 150 gr di pecorino abruzzese o romano grattugiato;
- olio extra vergine di oliva;
- un paio di mestoli di acqua di cottura della pasta;
- pepe nero qb;
- sale.

#### **Procedimento**

Il procedimento per realizzare un piatto perfetto di pasta fave, guanciale e pecorino prevede pochi e semplici passaggi.

1. Mettete un tegame di acqua sul fuoco e quando bolle aggiungete una manciata di sale grosso e la pasta.
2. In un pentolino scottate le fave sgranate per un paio di minuti in acqua bollente.

3. Scolate le fave e sbucciatele.
4. In una padella antiaderente riscaldate poco olio a fiamma vivace, aggiungete il guanciale tagliato a cubetti e fate rosolare finché il grasso sarà diventato trasparente.
5. Versate le fave nella padella con il guanciale, lasciate insaporire e spegnete. Se utilizzate un guanciale già salato e speziato, non insaporite ulteriormente; altrimenti aggiungete un pizzico di sale.
6. Scolate la pasta al dente e versatela nella padella dove avete cotto le fave e il guanciale.
7. Aggiungete il pepe e il pecorino grattugiato e versate un paio di mestoli di acqua di cottura.
8. A fiamma media ripassate il tutto nella padella mescolando e amalgamando velocemente.
9. Impiattate, spolverate ogni piatto con pecorino grattugiato e pepe.

### Come congelare le fave

**Congelare le fave** è il metodo migliore per conservarle. In questo modo, se come me siete golosi di questo piatto, potrete gustarlo anche dopo la primavera. Ma come congelare le fave per preparare questa pasta? Sbollentate le fave, scolatele, sbucciatele e riponetete nel congelatore negli appositi sacchetti. Quando decidete di preparare questa pasta, fatele scongelare e unitele al guanciale come da ricetta.

### Con cosa abbinare questo primo

Questo primo piatto è meraviglioso se **abbinato con il vino** giusto. È una pasta golosa, dal un gusto sapido e aromatico dato dal guanciale e dal pecorino, ma mitigato dalla dolcezza delle fave. Il vino non deve andare a coprire la magia che si crea fra questi ingredienti. Un vino bianco morbido e fresco come un **Malvasia del Lazio** oppure un **Pecorino abruzzese**, un bianco secco con una bella nota acida, sono i compagni perfetti per questo primo piatto.

Potete trovare altre ricette [qui](#)

